

## **Mobbing**

Sentenza n. 239 del 2006

*Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)*

Il Governo impugna la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

In primo luogo lo Stato lamenta che la legge regionale si sia indebitamente sostituita al legislatore statale fornendo una propria definizione di *mobbing*, definizione peraltro così indeterminata da rimettere gli effettivi contenuti della disciplina agli apparati amministrativi.

La Regione avrebbe in sostanza travalicato la propria potestà di dettaglio nelle materie a competenza concorrente della tutela della salute nonché della tutela e sicurezza del lavoro, a ciò aggiungendosi la violazione dello stesso statuto speciale, che non include la materia in questione fra quelle rientranti nella potestà legislativa regionale.

L'applicazione della normativa in questione sarebbe inoltre in larga misura affidata a soggetti esterni all'Amministrazione (tramite il finanziamento di progetti presentati da associazioni di volontari o sindacali), che in questo modo svolgerebbero una attività sostanzialmente amministrativa parallela ai normali rimedi forniti dall'ordinamento per reagire agli illeciti contrattuali. Per la difesa erariale i soggetti privati finanziati tenderanno inevitabilmente ad enfatizzare l'accreditamento attribuito ai propri punti di ascolto, promuovendo l'instaurazione di controversie civili e ingerendosi nelle dinamiche interne delle imprese e degli apparati amministrativi, anche statali.

Dubbi suscita anche l'istituzione di punti di ascolto presso ogni ASL, in ragione della possibile attivazione di incarichi esterni in regime convenzionale.

Secondo la Regione resistente la legge impugnata non ha dettato norme interferenti con l'ordinamento civile o con l'organizzazione statale, né aventi carattere di principio fondamentale nelle materie della tutela del lavoro e della salute, limitandosi a prevedere e in parte a finanziare attività di sostegno, studio e formazione allo scopo di ridurre l'incidenza delle molestie nei luoghi di lavoro. Sempre secondo le argomentazioni regionali il concetto di molestie nell'ambiente di lavoro è sufficientemente chiaro per orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa, mentre l'elenco dei compiti dei punti di ascolto è tale da escludere il conferimento a soggetti esterni di poteri suscettibili di penalizzare gli interessi dei datori di lavoro.

Quanto alla supposta violazione delle competenze esclusive statali in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e di ordinamento civile, nessuna norma della legge censurata inciderebbe sull'organizzazione degli uffici statali, essendo previste solo tipologie di attività pienamente rientranti nell'ambito della tutela del lavoro, della tutela della salute e della formazione professionale, ossia nell'ambito di materie devolute, in virtù della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla competenza legislativa concorrente della Regione Friuli-Venezia Giulia.; non vi sarebbe nemmeno alcuna invasione delle prerogative statali in materia civilistica, giacché la legge impugnata disciplina solo attività "esterne" ai rapporti di lavoro, senza ingenerare obblighi a carico dei datori di lavoro e senza ammettere interventi degli organismi di sostegno nei luoghi di lavoro.

Richiamando la propria giurisprudenza sull'argomento, il giudice costituzionale premette che il *mobbing*, ancora privo di una disciplina statale, è un fenomeno complesso nel quale coesistono profili attinenti all'ordinamento civile (condotta degli autori dei comportamenti vessatori e rapporti fra datore di lavoro e lavoratore) e profili riguardanti la tutela della salute e del lavoro (conseguenze patologiche sulla vittima di per sé considerate).

La legge censurata non formula una autonoma definizione del *mobbing* con valenza generale e non pretende di disciplinare gli aspetti del fenomeno rientranti nella competenza statale, avendo solo

riguardo ad alcuni aspetti non esorbitanti dalle competenze regionali ordinarie; da questo punto di vista, l'incompletezza della definizione "*è quindi correlativa al carattere parziale e volutamente non esaustivo della regolamentazione legislativa regionale*".

Qualora poi dall'inesistenza di una definizione generale dovesse discendere l'emanazione di provvedimenti amministrativi eccedenti le competenze regionali, o comunque una prassi applicativa che confermi i timori statali, sono disponibili gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.

La conclusione ultima della Corte è dunque quella per cui la normativa impugnata "*non può essere dichiarata illegittima soltanto perchè fra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali*".